



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2023/2

Allegati:

Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZSS

Organizzazioni di categoria del settore avicolo

e, p.c.

Segretario generale

Ufficio di Gabinetto

Segreteria sottosegretario

Direttore ufficio 3 SEGGEN

Direttore ufficio 2 DGISAN

Direttore Ufficio 1 DGSAF

Direttore Ufficio 6 DGSAAF

Direttore Ufficio 8 DGSAF

IZS delle Venezie
Centro di referenza nazionale per
l'influenza aviaria

Commissione Europea
DG SANTE

ISPRA

MASAF
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
dipeisr.capodipartimento@masaf.gov.it

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

FNOVI ANMVI

SIVEMP

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori
misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.**

Si trasmette in allegato il dispositivo dirigenziale di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio 3
Dr. Luigi Ruocco


RUOCCO
LUIGI
04.12
.2023
12:01:50
UTC

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel. 06. 59946814



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e.i. recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Decreto del Ministero della salute 14 marzo 2018 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO l'accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il DM 30 maggio 2023 Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO il proprio dispositivo 24855 del 04/10/2023-DGSAF-MDS-P avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria";

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il report EFSA relativo al periodo giugno – settembre 2023 che evidenzia il persistere in diversi continenti di numerosi casi di Influenza aviaria ad alta patogenicità in particolare del sottotipo

H5N1 caratterizzati da estesi fenomeni di moria in diverse specie di uccelli selvatici nonché casi in mammiferi e carnivori sia selvatici che domestici;

CONSIDERATO che in data 13 novembre 2023 è stato confermato nel Comune di Sant'Urbano (PD) un focolaio di HPAI in un allevamento di tacchini da carne seguito da altri due focolai confermati il 16 novembre u.s. in due allevamenti di pollame rispettivamente di faraone da carne e di broiler posti nella zona di protezione;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto con dispositivo n. 623396 del 20 novembre 2023 ha istituito una Zona di Ulteriore Restrizione prevedendo l'applicazione di diverse misure restrittive tra le quali il divieto di accasamento dei tacchini da carne;

TENUTO conto che la Unità di Crisi Centrale tenutasi il 22 novembre 2023 ha preso atto delle misure adottate dalla Regione del Veneto proponendo il divieto di utilizzo dei richiami mobili all'interno della istituenda ZUR nonché una valutazione da parte del CRN IA dell'IZS delle Venezie circa l'intensificazione delle attività di monitoraggio nei territori a rischio;

CONSIDERATO che in data 24 novembre 2023 un focolaio di HPAI è stato confermato nella provincia di Verona nel Comune di Minerbe in un allevamento di tacchini da carne;

CONSIDERATO che anche in altri Stati membri sono stati recentemente confermati numerosi focolai di HPAI in allevamenti di pollame nonché diversi casi in uccelli selvatici;

TENUTO conto che con l'inizio della stagione migratoria si intensificano ulteriormente i rischi di introduzione e successiva diffusione dell'Influenza aviaria negli allevamenti intensivi di pollame;

RITENUTO pertanto necessario e urgente adottare misure preventive atte a ridurre i rischi di esposizione e diffusione ai volatili allevati dei virus aviari trasmessi da uccelli selvatici in particolare nelle zone A e B dell'accordo Stato regioni;

CONSIDERATO che le Regioni e le Unità sanitarie locali possono adottare, ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del D.lgs. 5 agosto 2022 n.136, in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica, Zone di Ulteriore Restrizione di cui all'articolo 21 lettera c) del Regolamento delegato 2020/687;

RITENUTO necessario mantenere un monitoraggio negli allevamenti di pollame nelle zone a rischio di introduzione e diffusione dell'influenza aviaria al fine di mantenere un'attività di *early warning* e consentire la rapida adozione di misure di controllo ed eradicazione nonché l'esecuzione di controlli precarico nel pollame;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e visto il parere in merito all'utilizzo dei richiami vivi trasmesso con nota prot. 7620/2022 del 25/08/2022.

DISPONE

Articolo 1

(Misure di riduzione del rischio di diffusione dell'Influenza aviaria nelle zone A e B)

1 Fatto salvo le specifiche misure previste nelle Zone di Ulteriore Restrizione, la Regione e il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nelle zone A e B siano applicate le seguenti misure:

- i) la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto presenti nelle zone A e B. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Province autonome possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio.
- ii) per i soli allevamenti familiari qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, e previo accordo con i Servizi veterinari della ASL territorialmente competente, l'adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- iii) l'invio di pollastre ovaiole per uova da consumo destinate all'accasamento provenienti da zone A e B e dirette in zone B previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
- iv) il divieto in zona A e B di fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.
- v) il divieto di partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati in territori esterni alle zone A e B di pollame proveniente dalle zone A e B ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.

Art 2

(Misure di gestione del rischio di diffusione dell'Influenza aviaria nelle Zone A e B delle Regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna)

1. Fatto salvo quanto previsto nella ZUR nelle zone A e B delle regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna l'adozione delle seguenti misure di gestione del rischio:

- i. invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti nelle zone B previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 1;
- ii. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima del carico e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo stabilimento o impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; l'obbligo di trasportare una singola partita non si applica ai pulcini di 1 giorno. Gli automezzi destinati al trasporto di prodotti (mangimi, uova, imballaggi) devono essere disinfettati almeno una volta al giorno e comunque ogni volta che effettuano il carico in mangimificio o dopo aver effettuato lo scarico delle uova nello stabilimento di produzione;
- iii. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini e pollastre, siano effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere

alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività come previsto dal DM 30 maggio 2023 “modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”;

- iv. il carico al macello venga effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché le registrazioni previste dal DM 30 maggio 2023 “modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” di tutto il personale impiegato in tale attività e ad eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
- v. l'accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio B delle regioni Lombardia e Veneto venga effettuato alle seguenti condizioni:

a) programmazione mensile dell'accasamento dei tacchini da carne predisposta da ciascuna filiera, nel rispetto di criteri stabiliti per le aree omogenee definite dalle rispettive Regioni, da comunicarsi alle stesse che provvederanno a trasmetterle ai servizi veterinari delle ASL competenti per il rilascio del nulla osta previo rispetto dei controlli di cui alla successiva lettera b),

b) preventiva verifica del rispetto dei criteri di biosicurezza adottati dall'allevatore da parte dei servizi veterinari competenti (Az. ULSS e ATS) condotta con esito favorevole entro i 12 mesi precedenti,

c) aggiornamento tassativo in Banca Dati Nazionale (BDN) delle movimentazioni relative all'accasamento e successivo progressivo svuotamento assicurando in particolare l'apposizione del flag di spunta sul campo “svuotamento” al momento dell'ultima movimentazione per il macello al fine di azzerare automaticamente il numero di capi in BDN.

d) qualora previsto da norme regionali, l'accasamento per aree omogenee dovrà essere rispettato anche in zone diverse da quelle ricadenti nell'area di rischio B in conformità alla procedura prevista alle lettere precedenti,

vi) l'invio dei tacchini al macello deve essere effettuato garantendo lo svuotamento dell'allevamento degli animali presenti nello stabilimento secondo le seguenti modalità:

- svuotamento del singolo capannone entro massimo 48 ore;
- svuotamento di tutti i capannoni dello stabilimento entro un massimo di 5 giorni.

In deroga al punto precedente, la ASL competente può autorizzare in situazioni particolari l'invio degli animali al macello secondo tempistiche e modalità differenti adottando adeguate misure di sorveglianza e riduzione del rischio;

vii) divieto di sfoltimento negli allevamenti di broiler posti in zona B, salvo quando finalizzati allo svuotamento dell'allevamento da effettuarsi entro un tempo massimo di 14 giorni, fatta salva la possibilità, da parte delle regioni, di autorizzare tempistiche diverse in funzione di specifiche realtà di filiera. In ogni situazione di sfoltimento deve essere assicurata un'idonea procedura di gestione del rischio.

Art 3

(Prescrizioni per l'immissione e la movimentazione di selvaggina da penna nelle zone A e B dell'accordo stato regioni rep 125)

1. Fatto salvo quanto previsto nelle Zone di ulteriore restrizione l'immissione e movimentazione della selvaggina da penna nelle Zone A e B è così di seguito regolata:

i) è sospesa l'immissione di selvaggina da penna incluso l'utilizzo di selvaggina per pronta caccia nelle zone a rischio B delle regioni Veneto Lombardia e Emilia Romagna. Sono escluse dalla sospensione al rilascio di selvaggina le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per esercitazioni di cani da caccia;

ii) la movimentazione di partite di selvaggina da penna dalle zone A e B è consentita a condizione che i volatili provengano da stabilimenti che non allevano o detengono altro pollame o volatili in cattività e previa effettuazione con esito favorevole dei seguenti controlli:

- 20 tamponi tracheali da altrettanti soggetti vivi, privilegiando quelli con sintomi e/o disvitali;
- 5 tamponi tracheali da altrettanti soggetti deceduti (se presenti), per voliera (o area in cui è confinato uno specifico gruppo separato dagli altri);
- I campionamenti di cui ai punti precedenti hanno una validità di 7 giorni, purché in questo lasso di tempo non si siano verificate variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento (es. sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, ecc.);

Art. 4

(Preparazione all'emergenza attraverso l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento)

1. Le regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 al fine di rafforzare il livello di preparazione per l'organizzazione e attuazione dei piani di abbattimento e smaltimento provvedono qualora non avessero già provveduto al più presto possibile e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente dispositivo a:

- i) predisporre accordi preventivi che tengano conto del numero e delle consistenze degli allevamenti presenti sul proprio territorio nonché delle eventuali precedenti epidemie per assicurare interventi tempestivi di abbattimento degli animali allevati nei focolai epidemici
- ii) nell'ambito dei piani di emergenza codificare le indicazioni per la predisposizione di piani di azione in ragione della tipologia degli allevamenti, in osservanza dell'articolo 18 del Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
- iii) integrare il piano delle emergenze regionale con un elenco di contatti delle ditte, regionali e nazionali, in grado di provvedere in fase non ordinaria allo smaltimento delle carcasse e dei prodotti in funzione delle relative capacità di smaltimento. Le Regioni inoltre, in fase ordinaria, dovranno, in collaborazione con le ATS e le ditte, definire le modalità più opportune per assicurare un adeguato coordinamento in fase emergenziale. Nel caso in cui i focolai riguardino più regioni dovrà essere attivata una struttura di coordinamento dedicata interregionale o nazionale;
- iv) condividere le attività di cui ai commi precedenti con le filiere e le associazioni di categoria che dovranno contribuire all'attuazione del piano.

Art. 5

(Rafforzamento delle misure di biosicurezza di cui al DM 30 maggio 2023)

1. In considerazione del rischio di introduzione di virus influenzali, negli allevamenti avicoli, ed in particolare per quelli situati nelle zone A e B, deve essere garantita la sistematica adozione delle misure di biosicurezza ed in particolare:

- i) utilizzo efficace della dogana danese, al fine di evitare l'accesso diretto del personale nell'area dove si trovano gli animali senza prima aver indossato calzature dedicate per ogni singolo capannone nonché alla pulizia e disinfezione di ogni attrezzatura che viene introdotta nei capannoni con animali in vita.
- ii) corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
- iii) divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- iv) verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- v) stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- vi) stoccaggio e smaltimento della pollina;

- vii) stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;
- viii) disinfezione delle acque di superficie eventualmente utilizzate per l'abbeverata all'aperto dei volatili e presenza di un protocollo per la verifica interna delle concentrazioni di disinfettante raggiunte;
- ix) predisposizione di mezzi e protocolli di disinfezione appropriati agli ingressi e uscite degli stabilimenti e alle entrate/uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività.

Articolo 6

(Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali)

1. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dal DM 30 maggio 2023 deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.
2. Sul territorio nazionale e per tutte le specie avicole qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate nell'allegato 2:
 - i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136
 - ii. il veterinario ricevuta la segnalazione informerà il veterinario ufficiale ed effettuerà ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale
3. Nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami post mortem o di laboratorio:
 - i) notifica immediatamente il sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136
 - ii) ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e preleva campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali.
 - iii) nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
4. Ciascuna filiera deve essere in possesso di una procedura unica che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi in presenza di un caso che rientri nella condizione di cui al comma 2 e nei criteri di cui all'allegato 2. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione. La procedura deve essere sottoscritta dalla filiera e validata dalla Regione territorialmente competente per la sede amministrativa della stessa che si impegna a diffonderla al suo interno ai soggetti interessati inclusi i proprietari di eventuali allevamenti in soccida mediante incontri formativi.
Ogni eventuale aggiornamento della procedura deve essere comunicato alla regione territorialmente competente per la sede amministrativa.

Articolo 7

(Piani di sorveglianza attiva negli uccelli selvatici nelle regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018)

1. In ottemperanza al piano di sorveglianza nazionale 2023 per l'influenza aviaria, le Regioni ad alto rischio predispongono piani di sorveglianza attiva nei confronti degli uccelli acquatici migratori con particolare riguardo agli anatidi e agli uccelli svernanti in Italia al fine di individuare precocemente la circolazione dei virus HPAI.

2. I piani di cui al punto precedente devono includere:

- i) procedure atte a consentire la comunicazione del tempestivo rinvenimento di volatili morti o malati a personale formato deputato al loro prelievo e consegna agli II.ZZ.SS o ai CRAS;
- ii) adozione di piani di sorveglianza attiva in strutture che gestiscono il prelievo di avifauna acquatica quali le aziende faunistico venatorie o agrituristiche venatorie che devono assicurare il conferimento sia degli animali morti sia cacciati;
- iii) il supporto degli osservatori epidemiologici regionali nell'individuare la numerosità campionaria in funzione delle popolazioni di avifauna stimate sul territorio di prelievo includendo anche le aree faunistiche, le aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie e gli ATC in cui effettuare i prelievi nonché la numerosità campionaria in funzione della prevalenza attesa;
- iv) piani di sorveglianza attiva su specie target (appartenenti agli Anseriformi, Laridi e Gruiformi) in cui le Regioni e le ASL, in collaborazione con gli II.ZZ.SS. competenti per territorio, organizzano in collaborazione con ISPRA un'attività di campionamento nel corso di operazioni di studio e gestione dell'avifauna;
- v) l'attuazione di una sorveglianza passiva nei confronti di carnivori selvatici rinvenuti morti, per la ricerca di virus HPAI, in particolare nelle zone dove sono stati accertati casi di influenza aviaria in uccelli selvatici.
- vi) eventuali positività per HPAI riscontrate negli uccelli selvatici derivanti dagli esiti della sorveglianza attiva o passiva dovranno essere gestite in base ad un'analisi del rischio che tenga in considerazione i parametri riportati all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687, nonché la densità zootecnica avicola dell'area interessata.
- vii) in base agli esiti di detta valutazione, le Regioni e Province autonome, sentito il Centro di Referenza Influenza Aviaria, valuteranno le misure sanitarie da applicare.
- viii) le Regioni e le Province autonome devono allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e della fauna selvatica del proprio territorio di competenza del probabile rischio di introduzione del virus HPAI ponendo in essere ogni misura idonea ad aumentare le attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli trovati morti o moribondi, sui quali, per il tramite degli IZZSS competenti per territori, devono essere effettuati i test al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI.

Articolo 8

Gestione dei ricoveri di volatili nei CRAS, dei fenomeni di moria massiva nei volatili e sorveglianza degli animali domestici presenti nei focolai di HPAI in tutto il territorio nazionale

1. Le regioni e le province autonome adottano nei casi particolari sottoelencati le seguenti procedure:

- 1.a Controlli di volatili appartenenti a specie target (uccelli acquatici e rapaci) ricoverati nei CRAS secondo le seguenti indicazioni:
 - i) i volatili delle specie target all'influenza aviaria che al momento del loro conferimento siano feriti o malati o manifestino sintomatologia riconducibile a HPAI (sintomatologia nervosa, difficoltà respiratoria, depressione del sensorio) anche durante le fasi stesse di ricovero devono essere sottoposti a tamponi tracheali o cloacali;
 - ii) Le ASL concordano con gli operatori del Centro le modalità di ritiro e conferimento dei campioni agli II.ZZ.SS al fine di assicurare la comunicazione dell'esito diagnostico entro 48-72 ore dall'ingresso dell'animale nel CRAS. In attesa dell'esito di tali esami, i volatili campionati devono rimanere confinati in una parte isolata del Centro (struttura di quarantena) al fine di evitare il contatto con le altre specie selvatiche (volatili, carnivori, suidi);
 - iii) le ASL, anche avvalendosi della collaborazione di un veterinario della struttura valutano, in caso di ricovero di volatili o carnivori con sintomatologia sospetta di HPAI (in particolare sintomi nervosi), la necessità di procedere alla loro eutanasia sulla base di valutazioni riguardanti il benessere dell'animale, il rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché la disponibilità di strutture di quarantena adeguate a ridurre il rischio di trasmissione della HPAI

agli altri animali ospitati nel Centro. Le carcasse dei soggetti con sospetta HPAI deceduti o soppressi vanno prontamente inviati all'IZS competente per la ricerca del virus.

- iv) Quanto sopra va applicato con la massima attenzione quando la sintomatologia sospetta riguarda volatili appartenenti alla famiglia dei Laridi o altre specie di famiglie che risultino colpite frequentemente da casi di HPAI (es. Gruidi);
- 1.b) In presenza di morie di uccelli selvatici accompagnate dalla presenza o meno di volatili con sintomatologia sospetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - i) prelievo di un numero rappresentativo di soggetti morti a fini diagnostici laddove il fenomeno di moria osservato sia ascrivibile ad un singolo evento;
 - ii) soppressione dei volatili con sintomi sospetti di HPAI;
 - iii) in deroga, per specie di particolare valore biologico, è possibile valutare con la ASL di competenza il ricovero presso strutture di apposite dotate di strutture di quarantena;
 - iv) rimozione dei soggetti morti e per quanto possibile del guano nell'area in cui si è verificato il fenomeno di mortalità massiva,
- 1.c) l'esecuzione entro 24-48 ore di tamponi tracheali e analisi sierologiche sugli animali domestici (volatili, carnivori, suini) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI. Le analisi sierologiche devono essere ripetute dopo 15 gg.

Articolo 9

(Utilizzo richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi)

- 1) Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi è così regolamentato:
 - i) Ad esclusione delle Zone A e B e fatto salvo quanto disposto in ZUR, le Regioni e le Province autonome ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto anche degli esiti dei piani di sorveglianza passiva e attiva sugli uccelli selvatici possono consentire l'utilizzo di volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sia negli appostamenti fissi che nelle postazioni temporanee.
 - ii) Fatto salvo quanto disposto in ZUR, nelle zone A e B è sospeso l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei.
 - iii) Nelle zone A e B e nella ZUR è consentito l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti fissi a condizione che una parte degli stessi siano inclusi nell'attività di sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria, rimangano presso il luogo di utilizzo e non siano spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.
Per "appostamenti fissi" si intendono le strutture per i richiami vivi detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC, Comprensori alpini, Ambiti lagunari), detenuti presso il luogo di utilizzo (in recinti localizzati nei pressi dell'appostamento) e ricondotti al sito di detenzione (allevamento) al termine della stagione venatoria.
 - iv) Condizioni generali per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi di cui ai punti i) e ii):
 - a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del detentore dei richiami vivi (da presentare agli Uffici territoriali di competenza al momento della richiesta di autorizzazione al loro utilizzo, tramite un modello fornito dagli stessi) di non possedere/avere contatti con uccelli domestici (anche ad uso familiare) e di segnalare tempestivamente ogni sospetto clinico o di mortalità;
In deroga alle disposizioni precedenti, i detentori di richiami vivi possono detenere fino a 50 capi di pollame destinato esclusivamente all'autoconsumo a condizione che quest'ultimo sia detenuto in luogo separato fisicamente e funzionalmente dal sito dove vengono detenuti i richiami vivi, e

che l'operatore applichi rigorose misure di biosicurezza per evitare che le due tipologie di avicoli detenuti entrino in contatto;

b) i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti in raccordo con le altre autorità competenti sulla fauna selvatica e sulla attività venatorie vigilano sull'osservanza di quanto dichiarato dal detentore dei richiami mediante controlli a campione;

c) rispetto del "Protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria" di cui al dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 21498 del 03/09/2018;

d) possesso/assegnazione del codice aziendale ad ogni gruppo di uccelli da richiamo e garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi;

e) effettuazione di controlli sanitari mediante test di laboratorio per l'influenza aviaria nell'ambito dei piani di sorveglianza attiva o in caso di malattia e morte dei volatili da richiamo;

v) Criteri per il mantenimento dell'utilizzo dei richiami vivi in postazioni fisse in zone A e B

- l'utilizzo di richiami vivi, resta subordinato alla valutazione favorevole della situazione epidemiologica nazionale e internazionale per l'influenza aviaria, nonché all'effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali di sorveglianza attiva nei luoghi di utilizzo dei richiami vivi e all'esclusione di ripercussioni sul settore avicolo nazionale.

- in caso di ridotta sensibilità del sistema di sorveglianza attiva sui volatili selvatici dovuto ad un numero di soggetti conferiti e sottoposti a prelievo inferiore a quello atteso, la possibilità di utilizzo dei richiami vivi sarà immediatamente revocata dall'Autorità competente.

- al fine di diminuire, in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici, si forniscono a scopo cautelativo alcune indicazioni comportamentali riportate in Allegato 3.

Articolo 10

(Monitoraggio nelle Zone B di Veneto Lombardia e Emilia Romagna comprese quelle ricadenti nella ZUR)

1. Negli allevamenti avicoli delle zone B di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna è previsto un monitoraggio secondo le seguenti indicazioni:

i) Negli allevamenti di tacchini da carne, nelle pollastre, nelle ovaiole in fase di deposizione deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza inter allevamento pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Tale attività si applica anche alle zone B ricomprese nella eventuale ZUR.

ii) Le regioni possono estendere il monitoraggio anche nelle zone A o in territori ritenuti a rischio.

iii) Le frequenze di monitoraggio potranno essere intensificate dalle Regioni nelle aree di accertata circolazione di virus HPAI nella avifauna selvatica, con particolare riguardo agli allevamenti ritenuti a rischio dai Servizi Veterinari in considerazione del livello di biosicurezza o perché focolai nelle precedenti epidemie.

iv) Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti e proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse.

v) Negli allevamenti di broiler deve essere applicato un piano di monitoraggio in tutte le aziende nella zona B in cui sono presenti animali in una fascia di età a rischio compresa tra i 37 e i 44 giorni.

vi) Allevamenti di broiler che siano già stati testati nel contesto di attività di sorveglianza pre-movimentazione, possono essere esclusi dal piano di monitoraggio di cui al precedente punto;

vii) Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantita la numerosità campionaria nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 4.

viii) Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autogestione dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA. Le attività svolte andranno rendicontate al CRNIA e alla Regioni di competenza.

- ix) Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzezzatori” presenti nelle A e B di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell’Allegato 4.

Articolo 11

(Misure di gestione del rischio in tutto il territorio nazionale in caso di identificazione di virus HPAI nella fauna selvatica)

1. In caso di identificazione di virus HPAI in volatili e mammiferi selvatici, fatte salve le aree in cui sono già in atto misure di controllo e sorveglianza straordinarie, le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con i rispettivi Osservatori Epidemiologici Regionali, dovranno attuare piani di monitoraggio che consentano di escludere la circolazione di virus HPAI nel pollame.
2. Qualora non già previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie, a seguito della circolazione di virus HPAI nella fauna selvatica, dovrà essere previsto l’obbligo di detenzione al chiuso dei volatili allevati in un’area definita in accordo con gli Osservatori Epidemiologici Regionali.

Articolo 12

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 31/01/2024 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Direttore dell’Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

Allegato 1

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello di cui all'articolo 1 paragrafo 1 iii) e articolo 2, paragrafo 1, i)

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello, successivamente la visita va ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico.

Preferibilmente nelle 48 ore precedenti il primo carico, e comunque mai oltre le 72 ore pre-carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati.

Per i tacchini da carne e ovaiole i campioni devono essere ripetuti ogni 48 ore sino alla fine del carico

I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito; Per i campionamenti successivi al primo; prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).

ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone privilegiando i soggetti deceduti e malati.

iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 2. Criteri per l'identificazione di casi che richiedono approfondimenti di laboratorio per la diagnosi differenziale di HPAI (animali con più di due settimane di età)

Sulla base della valutazione oggettiva dei riscontri clinici rilevati durante le recenti epidemie di HPAI e sentiti i veterinari operanti nel settore si è deciso di ridefinire i criteri di allerta per individuare casi che necessitano approfondimenti rapidi in laboratori ufficiali per effettuare diagnosi differenziali nei confronti di virus influenzali.

Questi criteri sono applicabili nelle diverse categorie produttive a partire dalla seconda settimana di vita:

- **Tacchino.** Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo mortalità giornaliera $> 0.2\%$ nel singolo capannone (morti solitamente concentrati in una area limitata), inappetenza, gruppo fermo con animali a terra.
- **Gallina ovaioia** inclusa la fase pollastra. Uno o più dei seguenti sintomi: rialzo sospetto e repentino mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone (morti solitamente sono concentrati in una area limitata e se in gabbia in prossimità delle ventole), calo produzione di uova, inappetenza, gruppo fermo, animali a terra.
- **Broiler.** Le recenti epidemie hanno mostrato nella maggior parte dei casi assenza di sintomatologia sospetta e mancanza di significativi rialzi di mortalità, è necessario quindi impostare sistemi di monitoraggio periodico anche in corso di mortalità "fisiologica". Ovviamente dovranno destare attenzione anche casi di rialzi anomali di mortalità e evidenti anomalie di comportamento e cali di produzione.
- **Faraona.** Rialzo sospetto e repentino di mortalità, 2-3 volte superiore al numero dei capi deceduti il giorno precedente nel singolo capannone.
- **Altre specie.** Alterazione dei parametri produttivi, anomalie di comportamento e variazioni di mortalità rispetto alla norma.

Allegato 3. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento per i detentori di richiami vivi

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento dei animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti o altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati DPI le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'ASL per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

Allegato 4. Monitoraggio della malattia nelle Regioni Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna

- i. Numero di allevamenti di tacchini da carne, pollastre e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio nelle zone B di Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.
- ii. Le regioni possono estendere il monitoraggio anche in zona A o altre aree ritenute a rischio.

Allevamenti accasabili per provincia	Allevamenti da campionare per provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Il campionamento dovrà essere eseguito ogni 15 giorni su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per pollastre di galline ovaiole;
 - 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.
- iii. La raccolta di campioni da broiler dovrà essere eseguita in tutti gli allevamenti con animali di età compresa tra 37 e 44 giorni nella zona B di Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna;
 - iv. Per ogni allevamento selezionato di cui ai precedenti punti i e ii dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali da soggetti morti per cause naturali il giorno del campionamento (o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente precedenti) e/o animali sintomatici o disvitali.
 - v. Negli allevamenti appartenenti alla categoria “svezzatori” nelle aree A e B di Veneto e Lombardia ed Emilia Romagna devono essere effettuati tamponi tracheali sui soggetti morti per cause naturali o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana cercando di raggiungere il numero di 20 unità.